



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

*"Anna Maria Lorenzetto"*

- Via Singen, 46 -- 00071 POMEZIA (RM) - Tel. 0692117605- C.F.97846600589  
 e-mail: [rmmm67400q@istruzione.it](mailto:rmmm67400q@istruzione.it), [rmmm67400q@pec.istruzione.it](mailto:rmmm67400q@pec.istruzione.it)  
 sedi associate: Albano Laziale, Via Olivella 14 - Ardea, via Laurentina km. 32,50-  
 Colferro, Via Don Bosco 2- Frascati, Via Mamiani 17, via Matteotti, 55- Nettuno, Via  
 Canducci, 15 – Pomezia, via della Tecnica, 3- Ostia, Via delle Azzorre 314, via Baffigo, 144  
 - Velletri, Via Fontana della Rosa 159, via Accademia della Cucina, 1 - Velletri, Casa  
 Circondariale, Strada Provinciale Via Cisterna Campoleone 97

**LA DIREGENTE SCOLASTICA**

**Vista** l'assenza di un collaboratore scolastico dal 19/12/2022 al 19/12/2022 nel plesso di Via delle Azzorre, 314 - Ostia

**Visto** che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente e ATA;

**Considerato** che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto;

**Considerata** l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

**Considerato** che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consente di garantire l'adeguata vigilanza e supporto;

**Considerato** che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto;

**Vista** la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

**Considerato** che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del collaboratore scolastico assente con altro collaboratore scolastico che garantisce l'adeguata vigilanza, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

**DETERMINA NR. 76**

di procedere al conferimento di una supplenza breve il 19/12/2022.

Pomezia, 16/12/2022

La Dirigente Scolastica  
 Maria Vittoria Serru